Istituto delle Suore di Maria Consolatrice
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - R.D. 3 maggio 1934

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (D. LGS. 24/2023)

Versione n. 02 del 15 aprile 2026

20124 MILANO, Via M. Gioia, 51 – Tel. 02.67.07.43.15 – P.IVA e Cod. fisc. 01798650154
E-mail: smcmilano@ismc.it – PEC ismc@pec.azienda-cert.it

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO 3
2. OGGETTO e SCOPO 3
3. INDICAZIONI OPERATIVE 3
3.1 PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, DENUNCE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE 3
3.2 IL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) 4
3.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA 4
3.4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI 5
3.5 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 7
3.6 PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE MISURE DI PROTEZIONE 8
I. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. 8
II. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione. 9
III. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. 10
IV. le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC. 10
V. Il divieto di rinunce e transazioni. 11
Le misure adottate per assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante. 11
L'ambito soggettivo di protezione. 11
3.7 LA SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA 11
Le segnalazioni "esterne" all'ANAC 11
La divulgazione pubblica. 12
4. FONTI DI RIFERIMENTO 12
5. DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE 13

1. QUADRO NORMATIVO

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un sistema di gestione delle segnalazioni e di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Il presente regolamento è adottato in attuazione del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito ulteriori indicazioni operative con le Linee guida approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
L'Unione Europea ha successivamente adottato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri.
L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
Con il presente Regolamento, l'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice (di seguito "ISMC") intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative e agli indirizzi forniti da ANAC con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

2. OGGETTO e SCOPO

Il presente Regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni nell'ambito dell'attività dell'ISMC inerenti alla violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (in seguito "Direttiva") e il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in seguito "D. Lgs. n. 24/2023").
Le previsioni del presente Regolamento costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3. INDICAZIONI OPERATIVE

3.1 PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, DENUNCE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Le previsioni del D. Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, hanno introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.
Possono, infatti, essere presentate le seguenti modalità:

1) attraverso appositi "canali interni" istituiti dall'ISMC di cui al presente Regolamento;
2) attraverso il "canale esterno" rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito "ANAC"): è previsto l'utilizzo prioritario dei canali interni di segnalazione, fermo restando che il segnalante può ricorrere al canale esterno nei casi previsti dalla normativa;
3) attraverso la divulgazione pubblica. Anche in tal caso è necessario che ricorrano particolari condizioni al fine di non incorrere nel reato di diffamazione.
   Resta fermo il dovere del segnalante di effettuare una denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale impongano al segnalante stesso di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

3.2 IL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 24/2023 ricomprende tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Istituto, pur se privi della qualifica di dipendenti quali, a titolo esemplificativo, lavoratori dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, lavoratori autonomi, consulenti, fornitori e loro dipendenti e coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con l'Ente (ad esempio in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.
Il segnalante (c.d. "Whistleblower") coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione.

3.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica possono essere le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, ed in particolare le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

A titolo esemplificativo, le segnalazioni possono avere ad oggetto:

1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
2) violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Ente;
3) illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali, tra i quali in particolare quelli in materia di:
   a) appalti pubblici;
   b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
   c) sicurezza e conformità dei prodotti;
   d) sicurezza dei trasporti;

e) tutela dell'ambiente;
f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e salute e benessere degli animali;
h) salute pubblica, protezione dei consumatori;
i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica anche gli elementi relativi a condotte volte ad occultare le violazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'occultamento o la distruzione di prove.
Non sono ricomprese tra le informazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite esclusivamente sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
Non sono, altresì, ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

Resta fermo che tali situazioni, ove rilevanti ai fini del corretto funzionamento e dell'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, possono essere oggetto di comunicazione attraverso i flussi informativi ordinari verso l'Organismo di Vigilanza.
Resta altresì fermo che il sistema di segnalazione disciplinato dal presente Regolamento costituisce uno strumento volto a garantire specifiche tutele al segnalante, quali la riservatezza dell'identità e la protezione da eventuali misure ritorsive.

Pertanto, il ricorso a tale sistema non è determinato esclusivamente dalla natura della violazione segnalata, ma anche dall'esigenza del segnalante di avvalersi delle predette tutele, ferma restando la possibilità di trasmettere informazioni rilevanti ai fini del Modello attraverso i flussi informativi ordinari verso l'Organismo di Vigilanza.

3.4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Lo strumento che il Legislatore ha indicato in via privilegiata per l'inoltro delle segnalazioni è il canale interno.
Questo genere di segnalazioni può essere effettuato con modalità informatica;
Al fine di ricevere le segnalazioni, l'ISMC ha creato un indirizzo e-mail dedicato:

- whistleblowing@ismc.it

al quale ha accesso esclusivo il Custode dell'Identità.

Il Legale Rappresentante ha provveduto a nominare:

- il "Custode dell'identità", ovvero il responsabile dell'autorizzazione per l'accesso ai dati identificativi dei segnalanti;
- il "Sostituto del Custode dell'identità";
- l'"Istruttore", ovvero la figura preposta per la gestione della segnalazione e della definizione dell'istruttoria;

Il ruolo di Custode dell'identità è ricoperto dalla dott.ssa Tiziana Bissi, dell'Ufficio Risorse Umane. Il ruolo di Sostituto è ricoperto dalla dott.ssa Teresa Teruzzi, dell'Ufficio Economato;
Il ruolo di Istruttore è assegnato al dott. Dario Imperatore, referente di Supporto operativo 231;
Le caratteristiche delle modalità di segnalazione sono le seguenti:

- La segnalazione può essere effettuata mediante invio di comunicazione all'indirizzo e-mail dedicato. Su richiesta della persona segnalante può essere inoltre fissato un incontro diretto con il soggetto incaricato della gestione della segnalazione;
- In ogni caso, la segnalazione deve necessariamente riportare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto e le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati e, preferibilmente, l'identità del whistleblower. Le segnalazioni prive di indicazione dell'identità del segnalante potranno essere prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate e corredate da elementi idonei a consentire verifiche, ferma restando la possibilità per l'Ente di valutarne l'attendibilità;
- la segnalazione ricevuta dal Custode dell'identità sarà, successivamente, inoltrata in versione anonimizzata all'Istruttore. Quest'ultimo gestirà la segnalazione mantenendo il dovere di riservatezza e protezione nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi la persona del Custode dell'identità, al fine di garantire l'anonimato del segnalante, dovrà essere inviata al Sostituto all'indirizzo teresa.teruzzi@scuolaismc.com.
Qualora la segnalazione riguardi la persona dell'Istruttore, sarà inoltrata in versione anonimizzata all'Organismo di Vigilanza (OdV) all'indirizzo odv@ismc.it.
Qualora la segnalazione venga presentata a un soggetto diverso da quelli individuati dal presente Regolamento per la gestione del canale interno, tale soggetto provvede a trasmetterla entro sette giorni al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione.
Resta fermo che i soggetti diversi da quelli formalmente incaricati non svolgono attività istruttoria sulla segnalazione, limitandosi alla tempestiva trasmissione al soggetto competente.

3.5 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni è l'Istruttore. L'Istruttore riceve dal Custode dell'identità la segnalazione in forma anonimizzata e procede alla gestione dell'istruttoria.

L'Istruttore esamina tempestivamente il contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente ricevuta; ne valuta la pertinenza rispetto alle violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e del Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ente.

Per verificare la fondatezza della segnalazione l'Istruttore può chiedere al segnalante approfondimenti o ulteriori informazioni.

L'Istruttore può svolgere le verifiche di sua competenza, all'esito delle quali, ove emerga l'infondatezza della segnalazione ovvero l'insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone l'archiviazione.

L'Istruttore procede all'archiviazione delle segnalazioni nei casi di:

a) manifesta mancanza di violazioni di norme nazionali o comunitarie;
b) manifesta incompetenza dell'ISMC sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;
e) intervento dell'Istituto non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte censurabili;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

All'esito delle attività svolte, ove emerga la necessità di adottare provvedimenti atti a reprimere condotte contrarie alle disposizioni vigenti o prevenire altre violazioni, l'Istruttore trasmette alla funzione competente un resoconto dei fatti accertati. È fatta salva la facoltà o il dovere di denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

La Legale Rappresentante adotta, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico Comportamentale, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti, dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01 e da eventuali accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati. All'esito dell'istruttoria, l'Istruttore fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi

dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni assicura la tracciabilità delle attività svolte nel corso dell'istruttoria, nel rispetto dei principi di riservatezza e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Qualora la segnalazione presenti profili di possibile rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o riguardi violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Istituto, l'Istruttore trasmette all'OdV una relazione contenente gli elementi rilevanti emersi nell'istruttoria, nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante.
La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla conclusione del procedimento, salvo diverse esigenze derivanti da procedimenti disciplinari o giudiziari.
Il registro delle segnalazioni è tenuto in forma riservata dal soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni.

3.6 PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE MISURE DI PROTEZIONE

Le disposizioni vigenti prevedono un sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni - tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni -.
Il sistema di protezione previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

I. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.
Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione venga effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.
La Legge prevede espressamente due casi nei quali, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle

ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

II. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Le norme vigenti prevedono, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Sono considerati atti che possono avere natura ritorsiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito indicati:

a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) retrocessione di grado o mancata promozione;
c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) note di demerito o referenze negative;
f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) annullamento di una licenza o di un permesso;
o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono incluse nella disciplina di protezione anche le ritorsioni "solo tentate o minacciate".

È opportuno sottolineare che la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati

commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

III. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.
Il segnalante non è perseguibile per i reati di seguito indicati nei casi di diffusione di informazioni protetta dalla normativa sul whistleblowing:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante opera solo nei casi in cui ricorrano due condizioni:

a. occorre che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

b. occorre inoltre che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti (D. Lgs. n. 24/2023) al fine di poter beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla Legge).

L'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, si estende anche ai comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

IV. le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.
È prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco che verrà pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e

da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta.

V. Il divieto di rinunce e transazioni.

La Legge prevede che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla normativa sul whistleblowing non siano valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, del Codice civile (vale a dire davanti al giudice, in sede sindacale, ecc.).

Le misure adottate per assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Custode dell'identità garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

L'identità del segnalante può essere comunicata all'Istruttore esclusivamente nei casi in cui ciò sia indispensabile per la gestione dell'istruttoria e nel rispetto delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023. A tal fine l'Istruttore, qualora ritenga necessario conoscere l'identità del segnalante, deve richiederne l'accesso al Custode dell'identità, il quale valuta la richiesta e autorizza, ove ricorrano i presupposti, l'accesso ai dati identificativi del segnalante.

In ogni caso l'Istruttore è tenuto a garantire la massima riservatezza sull'identità del segnalante e su ogni informazione dalla quale tale identità possa essere dedotta, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

L'ambito soggettivo di protezione.

Le misure di protezione si applicano al segnalante, in caso di segnalazioni interne (dirette all'Istituto) o divulgazione pubblica delle violazioni, che deve rientrare tra i soggetti previsti dall'art.3 del D. Lgs. n. 24/2023 (ad es. lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, azionisti, volontari, tirocinanti, amministratori, sindaci, revisori e altri soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

3.7 LA SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Oltre alle segnalazioni interne la normativa vigente disciplina ulteriori modalità di segnalazione attraverso il c.d. canale esterno (vale a dire l'ANAC) e la divulgazione pubblica. La possibilità di accedere a tali canali di segnalazione è vincolata alla sussistenza di precise condizioni indicate dal Legislatore (in caso di mancata riscontro dal canale "interno").

Le segnalazioni "esterne" all'ANAC.

Le segnalazioni inviate direttamente all'ANAC (attraverso il c.d. "canale esterno") vengono gestite, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona

menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso al "canale esterno" presso ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo presso l'Ente interessato dalla segnalazione;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati nell'arco temporale di 90 gg.

La divulgazione pubblica.

Il D. Lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica:

1) nel caso in cui ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2) nel caso in cui la persona segnalante abbia già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

4. FONTI DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato dall'Istituto ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia e alle ulteriori fonti di seguito richiamate:

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
- Linee guida ANAC in materia di whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio

2023;

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice;
- CCNL applicati presso l'Istituto e i relativi disciplinari sanzionatori per il personale delle strutture associate AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari).

5. DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE

Il presente regolamento è consultabile attraverso il sito web dell'Istituto www.ismc.it alla sezione "Amministrazione trasparente".
L'ISMC promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione e newsletter) per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.

Milano, 15/04/2026

La Legale rappresentante

Presa Visione e accettazione:

Odv Monocratico

L'Istruttore

Il Custode dell'identità

Il Sostituto Custode dell'identità